

## **Omissis**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso del 15/4/1999 C.M. chiedeva ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. il decreto di riconoscimento dell'usucapione speciale di un fondo rustico con annesso fabbricato assumendo di averlo posseduto per venti anni.

Il Pretore, disposta la pubblicità del ricorso e la notifica alla intestataria del fondo, società T., fissava l'udienza per l'assunzione della prova testimoniale; il procedimento era istruito in assenza di T. e all'esito del procedimento il Tribunale di Vallo della Lucania (nel frattempo subentrato al Pretore) con decreto del 17/3/2000, dichiarava l'usucapione speciale come da domanda.

La T. con ricorso del 27/10/2000 e con citazione del 26/10/2000, introducendo un autonomo giudizio ordinario di nullità, proponeva opposizione al decreto deducendone la nullità in quanto il decreto di comparizione era stato notificato ad essa proprietaria il 17/11/1999, ossia dopo l'udienza del 28/8/1999 per l'assunzione della prova testimoniale; nel merito eccepiva l'infondatezza del ricorso per insufficienza e genericità delle risultanze della prova testimoniale.

Il C. si costituiva in entrambi i giudizi deducendo, tra l'altro, l'infondatezza dell'opposizione e, comunque, la sua tardività.

In corso di causa T. chiedeva la declaratoria del suo diritto di proprietà sul fondo.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, riuniti 1 procedimenti, ritenuta tardiva la notifica del decreto pretorile di fissazione dell'udienza e la lesione del diritto di difesa e l'insufficienza della prova testimoniale nel merito, con sentenza del 4/5/2000, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto, mentre non accoglieva la domanda di T. di declaratoria del suo diritto di proprietà per mancanza della certificazione ventennale.

Il C. proponeva appello e T. resisteva proponendo anche appello incidentale perchè, in riforma della sentenza appellata in via incidentale, fosse dichiarata la titolarità dell'esclusivo diritto di proprietà di essa T. sul fondo oggetto di causa. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 5/2/2010 emetteva un dispositivo nel quale, in esordio, si affermava testualmente:

"accoglie l'appello proposto da C. e quello incidentale spiegato dalla T...", ma in prosieguo di dispositivo dichiarava inammissibile la domanda di Themis per il riconoscimento, in suo favore, della proprietà del fondo; dichiarava, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione proposta da T.

In ordine alla ritenuta tardività dell'opposizione di T. rilevava che l'opposizione, ai sensi della L. n. 346 del 1976, art. 3, andava proposta entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni di affissione del decreto all'albo pretorio,

avvenuta il 10/4/2000 e che pertanto il termine era scaduto (tenuto conto del periodo feriale) il 24/10/2000, mentre la citazione e l'opposizione erano state proposte, rispettivamente, con due e con tre giorni di ritardo.

In ordine alla domanda per il riconoscimento della proprietà, pur proponibile in via autonoma, ne rilevava l'inammissibilità in quanto domanda nuova per essere stata proposta solo in corso di causa, all'udienza del 23/2/2001 e che controparte con memoria del 18/12/2001 aveva ritualmente eccepito la novità della domanda.

T. propone ricorso affidato ad un unico motivo e deposita memoria.

Resiste con controricorso C.M. che propone ricorso incidentale condizionato e deposita memoria.

### **Motivi della decisione**

E' preliminare e assorbente rilevare che la procura richiamata dalla ricorrente in ricorso e unica procura in atti, è del 17 Luglio 2006 e pertanto di data, anteriore alla sentenza di appello che è stata depositata in data 5/2/2010.

La procura per il ricorso per cassazione, ha carattere speciale (come espressamente stabilito dall'art. 365 c.p.c.) dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione e, quindi, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata;

tale prescrizione risponde all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 365 c.p.c. in quanto non sottoscritto da avvocato munito di procura speciale perchè la prodotta procura non è speciale essendo anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. 9/3/2011 n. 5554;

Cass. 27/1/2009 n. 1905 Ord.; Cass. 24/1/2006 n. 1328).

Il ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la società ricorrente a pagare a C.M. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

